



TESTO UNICO SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 69 vicessepties

Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi, nell'imposta sul valore aggiunto.

(articolo 2, comma 5, primo periodo, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).

1. A seguito della definizione di cui all'articolo 346 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, a eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 287, comma 2, di cui al medesimo testo unico, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

Versione in vigore dal 7 agosto 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali
Estremi	Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-sanzioni-tributarie-amministrative-e-penali/art-69-vicessepties>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it